

ECSA Chemicals AG: CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA

1. Validità e conclusione delle CGC e del Contratto

1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) disciplinano le modalità e le condizioni di vendita e fornitura dei prodotti commercializzati dalla ECSA Chemicals AG (in seguito "Venditore") e costituiscono parte integrante del contratto di vendita e fornitura (in seguito "Contratto") concluso con il cliente (in prosieguo "Compratore"). La versione di CGC applicabili al Contratto sono quelle in vigore alla data dell'ordine stesso.

1.2 Le presenti CGC sono vincolanti qualora esse siano dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine. Condizioni del Compratore di contenuto diverso hanno validità solo se accettate dal Venditore.

1.3 Il Contratto si ritiene stipulato una volta che il Venditore, dopo l'arrivo di un ordine, ne abbia confermato l'accettazione in forma scritta o tramite emissione di fattura.

1.4 Il Contratto sostituisce qualsiasi precedente offerta, corrispondenza, dichiarazione d'intenti, o altra comunicazione in forma scritta o orale.

1.5 Per eventuali modifiche del presente Contratto è necessario il consenso scritto delle parti. Il consenso può essere dato anche mediante trasmissione elettronica (ad es. telefax, documenti scansionati e inviati tramite e-mail) della modifica del Contratto provvista di firma legalmente valida.

2. Oggetto della fornitura

2.1 Per quanto riguarda l'oggetto della fornitura è determinante la conferma d'ordine. Le prestazioni non contenute nella conferma d'ordine saranno conteggiate separatamente.

2.2 Come peso determinante della merce oggetto del Contratto vale il peso rilevato presso lo stabilimento del Venditore.

2.3 Condizioni e termini di consegna particolari dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e accettate per iscritto dal Venditore.

3. Prescrizioni di utilizzo

L'utilizzo della merce fornita avviene al di fuori delle possibilità di controllo del Venditore e in ogni caso rientra esclusivamente nell'ambito di responsabilità del Compratore.

4. Prezzo

4.1 I prezzi si intendono netti, comprensivi di imballaggio, di tutti i costi accessori quali porto, assicurazione, autorizzazioni all'importazione e all'esportazione, se non altrimenti stabilito per iscritto.

4.2 Spese di trasporto, imposte, tributi, tasse restano a carico del Compratore.

5. Condizioni di pagamento

5.1 Quando non sia stabilito altrimenti dal Contratto, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al Compratore.

- 5.2 L'obbligo di pagamento è adempiuto nella misura in cui l'importo della fattura è reso disponibile su un conto del Venditore, senza detrazione alcuna. Le commissioni bancarie sono a carico del Compratore.
- 5.3 Le scadenze di pagamento convenute devono essere rispettate, anche nel caso previsto dall'art. 11 di questo Contratto. È esclusa ogni possibilità di compensazione da parte del Compratore.
- 5.4 In caso di superamento della scadenza del termine per il pagamento, il prezzo di vendita diventa produttivo d'interessi senza ulteriore sollecito. Verranno richiesti interessi di mora p.a. del 5% superiori al tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera, in ogni caso non inferiori all'8%.
- 5.5 Quando la cosa venduta è da consegnarsi previo pagamento del prezzo, e il Compratore è in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il Venditore può recedere dal Contratto.
- 5.6 In caso di morosità, il Venditore è autorizzato a trattenere ulteriori forniture e a far dipendere ulteriori adempimenti da garanzie da lui ritenute opportune, compreso il pagamento anticipato. Inoltre, tutti i diritti del Venditore derivanti dal rapporto d'affari diventano immediatamente esigibili. Per il resto rimangono espressamente riservati tutti i diritti del Venditore. In caso di mora del Compratore, il Venditore è autorizzato a recedere dal contratto anche senza concessione di proroga.
- 5.7 In caso di pagamento oltre il termine indicato in fattura, sarà addebitato un importo forfettario di CHF 40 per spese amministrative.

6. Riserva di proprietà

- 6.1 Il Venditore si riserva la proprietà della sua fornitura fino al pagamento completo della stessa.
- 6.2 Il Compratore autorizza il Venditore a procedere, a spese del richiedente, all'iscrizione della riserva di proprietà nell'apposito registro pubblico.
- 6.3 Il Compratore è tenuto, nel rispetto delle norme necessarie alla tutela della proprietà del Venditore, a comunicare immediatamente al Venditore stesso un eventuale cambiamento del suo domicilio o di sede.

7. Termine di consegna

- 7.1 Il termine di consegna ha inizio non appena il Contratto è stipulato, il Venditore dispone della merce nei propri stabilimenti e sono state espletate tutte le formalità ufficiali come l'ottenimento delle autorizzazioni all'importazione, al pagamento, ecc.
- 7.2 Il Compratore non ha alcun diritto al risarcimento dei danni o allo scioglimento del Contratto a causa di ritardi nella fornitura.

8. Utili e rischi

- 8.1 Utili e rischi passano al Compratore al più tardi all'arrivo della fornitura presso lo stesso.
- 8.2 Qualora l'invio sia ritardato o reso impossibile per cause imputabili al Compratore, allora la fornitura sarà immagazzinata a carico, rischio e costi di quest'ultimo.

9. Contestazioni

- 9.1 Il Compratore è tenuto a verificare se la merce consegnata è in perfette condizioni e idonea all'uso previsto.
- 9.2 Contestazioni riguardanti qualità, quantità o prezzo devono essere presentate in forma scritta al Venditore immediatamente, al più tardi entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

9.3 Se il Compratore tralascia l'esame dello stato della cosa ricevuta oppure di dare immediata notizia al Venditore di eventuali difetti, la cosa venduta è da ritenersi accettata anche rispetto a tali difetti, per modo che viene meno qualsiasi responsabilità del Venditore.

9.4 Nel caso di contestazioni fondate e regolarmente presentate, il Venditore si impegna, a sua scelta, a sostituire la merce comprovatamente difettosa o a rimediare al difetto al più presto possibile. La merce sostituita diventa proprietà del Venditore.

9.5 L'entità delle richieste di risarcimento danni a causa di difetti, quantitativi mancanti o violazione colposa di obblighi accessori, sono limitate al valore della merce fornita. Sono escluse altre richieste, in particolare di risarcimento per ulteriori danni indiretti non insorti a causa della merce stessa (assicurazione di responsabilità civile per i prodotti).

10. Forza maggiore

Il Venditore non risponde per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali dovuto ad eventi di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono tutti quegli impedimenti al di fuori della volontà del Venditore, indifferentemente se essi sorgono presso di lui, presso il Compratore oppure presso una terza parte. Tali impedimenti sono per esempio epidemie, mobilitazioni, guerre, sommosse, incidenti, conflittualità sindacali, fornitura ritardata o errata della merce necessaria, scarsità di materie prime, provvedimenti delle autorità, eventi naturali.

11. Protezione dei dati

A partire dalla vostra approvazione i dati necessari alla stipulazione o alla gestione di un contratto potranno essere scambiati con autorità pubbliche o aziende, se e nella misura in cui ciò si renda indispensabile per le informazioni di credito o il disbrigo del contatto. I dati di contatto potranno essere utilizzati per l'invio di documentazione tecnica e materiale informativo e promozionale nel rispetto della privacy come da nostre condizioni esposte sul sito ecsa.ch alla sezione [Privacy & cookie policy](#).

12. Nullità parziale

Qualora singole clausole delle presenti CGC siano totalmente o parzialmente nulle, ciò non pregiudica l'efficacia delle rimanenti clausole ovvero delle rimanenti parti di tali clausole e la validità del contratto. La regola nulla è considerata sostituita da quella regola valida più prossima possibile agli scopi economici e al significato della regola nulla.

13. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

13.1 Tutti i rapporti giuridici esistenti tra Compratore e Venditore sono soggetti al **diritto svizzero**.

13.2 Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per tutti i tipi di procedimento, nonché luogo di esecuzione (quest'ultimo tuttavia solo per committenti con residenza all'estero) è **Mendrisio** (Svizzera). Il Venditore ha però anche diritto a convenire il Compratore presso il tribunale competente del suo luogo di residenza oppure presso qualsiasi altro tribunale competente a sua scelta.